

N. 797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOSELLO e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1996

Modifica all'articolo *20-bis* del testo unico
sulle imposte sui redditi

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si è voluto tassare il trasferimento di sede di imprese dall'Italia all'estero, considerandolo come presupposto impositivo ai fini della imposizione sul reddito.

Non vi è dubbio che si è trattato di una classica norma anti elusione.

Ma è altrettanto indubbio che tale norma è in contrasto con gli obblighi comunitari

in quanto prevede la tassazione anche per i trasferimenti di sede in Stati in Unione europea.

Ne consegue che mentre il principio contenuto nella norma può rimanere nell'ordinamento tributario è necessario - pena una inevitabile procedura di infrazione - che esso non trovi applicazione se la sede dell'impresa viene trasferita in uno Stato dell'Unione europea.

Questa è la sola finalità che intende perseguire il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 20-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 30 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, alla fine del periodo sono inserite le parole: «, e salvo che il trasferimento avvenga in uno Stato dell'Unione europea».

